



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 21
del Consiglio comunale

Adunanza **URGENTE** di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'ECOMUSEO DEL VANOI COMPENSIVO DEL COMPENDIO STRUTTURALE E DI ATTIVITA' DEL "SENTIERO ETNOGRAFICO DEL VANOI".

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **tredecì** del mese di **luglio**, alle ore 20.30, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

- 1. Rattin Albert - Sindaco
- 2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
- 3. Cecco Denis - Consigliere Comunale
- 4. Cemin Mariuccia - Consigliere Comunale
- 5. Corona Andrea - Consigliere Comunale
- 6. Corona Clelia - Consigliere Comunale
- 7. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
- 8. Loss Renato - Consigliere Comunale
- 9. Loss Walter - Consigliere Comunale
- 10. Perotto Gaspare - Consigliere Comunale
- 11. Rattin Giulia - Consigliere Comunale
- 12. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
- 13. Venzo Zaira - Consigliere Comunale
- 14. Zortea Alberto - Consigliere Comunale
- 15. Zurlo Nicola - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- premesso che la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, riconosce, quale strumento dello sviluppo locale, gli ecomusei promossi dagli enti locali che concorrono a recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura e le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, che promuovono e attuano progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, economiche della ricerca e dell'innovazione;
- atteso che il Consiglio Comunale di Canal San Bovo, con delibera n. 51 del 30 novembre 1999, ha deciso di riconoscere l'esistenza, in seno al territorio e alla Comunità del Vanoi, dell'*Ecomuseo del Vanoi*, inteso quale *museo dello spazio, del tempo, della comunità del Vanoi e dei suoi saperi*, accertando la sussistenza delle componenti spaziale, temporale, sociale e culturale, costitutive dello stesso;
- rilevato che ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, l'Ecomuseo del Vanoi è stato riconosciuto e confermato quale istituzione ecomuseale a valenza provinciale;
- atteso che il Parco Paneveggio Pale di San Martino ha realizzato, con il contributo della Comunità Europea e della Provincia autonoma di Trento, un progetto etnografico denominato "Sentiero etnografico del Vanoi", che assume valenza ecomuseale a tema etnografico sull'agricoltura di sussistenza e la selvicoltura tradizionale;
- dato atto che nel corso dell'esercizio 2002 il Comune e il Parco hanno stipulato una apposita convenzione, rivolta a definire le modalità di partecipazione dell'Ente Parco, alla formazione e alla gestione della iniziativa "*Ecomuseo del Vanoi*", istituito da parte del Comune;
- rilevato che il Parco ha partecipato attivamente all'avvio e al sostegno dell'Ecomuseo del Vanoi, individuando, dalla sua costituzione, delle modalità di partecipazione che sono consistite, fino all'esercizio 2004, in un rapporto di collaborazione con il Comune e compartecipazione (partenariato) alle attività gestionali, nei termini seguenti:
 - a) disponibilità alla inclusione diretta nel sistema strutturale dell'Ecomuseo delle strutture fisiche costituenti il complesso denominato "Sentiero etnografico del Vanoi" (edifici storici e architettonici rurali, percorsi di visita, strutture di visita e funzionali, centri di documentazione, ecc.);
 - b) disponibilità alla costituzione di un centro di documentazione, informazione e coordinamento dell'Ecomuseo del Vanoi nell'ambito della struttura di proprietà dell'Ente Parco, posta in Canal San Bovo, denominata "ex Albergo Brocon", successivamente assegnata a titolo di comodato gratuito allo stesso Comune, per le finalità descritte e per la istituzione in essa della sede dell'Ecomuseo del Vanoi;
- precisato che il conferimento delle strutture del Sentiero etnografico si sostanzia nella destinazione agli usi previsti dalla gestione ecomuseale delle strutture del Sentiero, per la durata di un anno, a cura del Comune, il quale, per tali finalità e in attesa di addivenire alla definizione tecnica ed amministrativa delle modalità di gestione dell'Ecomuseo del Vanoi, nonché alla definitiva conformazione giuridica ed istituzionale del medesimo, individuava inoltre la Associazione "Verso l'Ecomuseo del Vanoi", quale soggetto titolare dei compiti inerenti la gestione medesima;
- rilevato inoltre come la medesima convenzione, all'articolo 5, prevedesse che a conclusione avvenuta della effettuazione del Progetto sperimentale, il Comune e l'Ente

Parco si sarebbero impegnati a verificare i risultati raggiunti e il grado di coerenza con il progetto generale per la istituzione dell'Ecomuseo del Vanoi;

- atteso in tal senso che a conclusione della esperienza sperimentale descritta di gestione del Sentiero etnografico, si è provveduto nel corso del 2005 ad una analisi critica dei risultati raggiunti attraverso il nuovo sistema di gestione del complesso;

- atteso che a seguito di detta analisi, per il 2005 si è decisa da un lato una compartecipazione finanziaria alla spesa sostenuta dal Comune di Canal San Bovo per la realizzazione del programma di attività ecomuseali per il medesimo anno, nella somma complessiva di € 20.000,00.=, dall'altro, in ordine alle modalità di gestione del complesso del Sentiero etnografico, si è determinato di procedere in via diretta mediante il sistema in economia, e sulla scorta di apposite "direttive per la gestione del complesso Sentiero etnografico del Vanoi per l'esercizio 2005", approvate con precedente deliberazione della Giunta Esecutiva n. 31, di data 6 maggio 2005;

- rilevato come le motivazioni che hanno suggerito nel 2005 un ritorno ad una gestione diretta del complesso del Sentiero etnografico da parte dell'Ente Parco fossero riconducibili soprattutto alla necessità di razionalizzare e contenere le spese connesse, come anche alla opportunità di permettere, in via transitoria, una generale verifica dell'impianto organizzativo e funzionale dell'Ecomuseo del Vanoi da parte della Amministrazione comunale, finalizzata alla definizione di un modello gestionale da proporre a partire dal 2006 in avanti;

- dato atto che il Comune di Canal San Bovo, nel corso del 2006, ha comunicato i propri intendimenti inerenti il progetto ecomuseale per il periodo a breve medio termine, nell'ambito dei quali ha deciso di procedere in via diretta a garantire un plafond finanziario che permetta il proseguimento delle attività da parte di tutti i soggetti coinvolti, nella attesa di individuare l'assetto più idoneo da dare alla istituzione culturale, anche in relazione alle innovazioni normative provinciali;

- rilevato come detta soluzione, pur non comportando oneri diretti a carico dell'Ente Parco, abbia tuttavia indotto in capo allo stesso la necessità, nel corso del 2006 e per i successivi esercizi, di procedere alla individuazione delle modalità di gestione del complesso del Sentiero etnografico del Vanoi;

- precisato che questa Giunta Esecutiva, con deliberazione n. 12, del 2 marzo 2006, ha ritenuto opportuno, e rispondente a criteri di efficienza e di economicità della gestione, mantenere anche per il 2006 in capo all'Ente Parco la regia gestionale del Sentiero etnografico del Vanoi, come già avvenuto per l'anno precedente, affidando ad un soggetto esterno e in possesso di adeguata professionalità, l'incarico per l'effettuazione di una serie di servizi per la stagione estiva;

- dato atto che l'Esecutivo a tal fine ha individuato detto soggetto nella stessa Associazione "Verso l'Ecomuseo del Vanoi", che già aveva effettuato analogo incarico nel corso del 2005, con buoni risultati gestionali verificati in sede di consuntivo;

- atteso che lo stesso assetto gestionale è stato adottato dall'Ente Parco anche per ciascuno dei successivi anni dal 2007 al 2016, provvedendo ad analogo incarico di gestione dei servizi e delle strutture allo stesso soggetto individuato per l'anno 2006;

- rilevato ora che il Comune e il Parco intendono in questa fase riesaminare le esperienze di collaborazione pregresse, e definire nuove azioni di reciproca collaborazione, dirette ad una nuova fase di valorizzazione e di promozione dell'istituzione ecomuseale e del compendio del Sentiero etnografico, che della medesima costituisce un elemento imprescindibile e portante;

- atteso che l'articolo 65 del testo unico sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige individua l'accordo di programma quale strumento per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

- visto inoltre l'articolo 16 bis della L.P. n. 23/1992, l'art.65 del D.PReg.n.3/L -2005 mod. dal DPReg. n.25/2013 , il quale prevede la possibilità, tra le forme di collaborazione fra istituzioni, che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- dato atto che lo strumento dell'accordo di programma si presta pertanto a garantire il perseguimento delle finalità sopra evidenziate, in quanto permette alle Amministrazioni interessate di definire un insieme di azioni integrate e coordinate, nel rispetto delle competenze proprie a ciascuna;

- precisato che con tale strumento convenzionale, le Amministrazioni possono organizzare una programmazione complessiva di intervento, anche a medio termine, ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili e garantendo inoltre - avvalendosi delle forme di controllo sulla attuazione dell'atto - il perseguimento di interventi omogenei e coerenti con i propri strumenti programmatici e di indirizzo nel settore di interesse;

- vista in tal senso anche la Legge n. 241/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*", ed in particolare l'articolo 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- vista la Determinazione n. 7 di data 21/10/2010 dell'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (attualmente ANAC), che prevede le condizioni in base alle quali le tipologie di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;

- rilevato, in tal senso, che l'attuazione della cooperazione tra Amministrazioni pubbliche deve essere diretta al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;

- precisato inoltre che alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità tra gli Enti e i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

- visto lo schema di "Accordo di programma tra il Comune di Canal San Bovo e l'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino per la valorizzazione e la promozione dell'Ecomuseo del Vanoi, comprensivo del compendio strutturale e di attività del Sentiero

etnografico del Vanoi", come redatto dalle strutture dell'Ente e condiviso in via preliminare con la Amministrazione comunale, nel testo allegato al presente provvedimento;

- condivisi i contenuti essenziali dell'Accordo, così riassumibili:

- a) l'Accordo è diretto alla valorizzazione e alla promozione territoriale dell'Ecomuseo del Vanoi, e del compendio del Sentiero etnografico del Vanoi, attraverso la definizione di strumenti ed iniziative programmatiche e gestionali, dirette ad una migliore integrazione del compendio del Sentiero etnografico del Vanoi nell'ambito delle iniziative inerenti l'istituzione Ecomuseo del Vanoi, al fine di implementare la valorizzazione del territorio di interesse e la promozione socio-economica dello stesso e delle popolazioni residenti, oltretutto dei visitatori;
- b) l'Accordo ha validità di quattro anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, e definisce la inclusione diretta nel sistema strutturale dell'Ecomuseo del Vanoi delle strutture fisiche costituenti il complesso denominato "Sentiero etnografico del Vanoi" (edifici storici e architettonici rurali, percorsi di visita, strutture di visita e funzionali, centri di documentazione, ecc.);
- c) si prevede che il Comune, titolare della programmazione complessiva delle iniziative di valorizzazione e di promozione ecomuseale del proprio territorio, e l'Ente Parco definiscano ed adottino di comune accordo uno specifico strumento di programmazione, denominato *Programma di valorizzazione dell'Ecomuseo del Vanoi 2017-2020*, comprensivo anche della promozione e valorizzazione del Sentiero etnografico del Vanoi;
- d) il Comune e il Parco garantiscono, per ciascuno degli anni di vigenza dell'Accordo, un finanziamento pari ad € 35.000,00 in capo al Comune e ad € 24.000,00 in capo al Parco, precisandosi che il finanziamento del Comune e del Parco deve intendersi quale contributo generale alla realizzazione del *Programma di valorizzazione dell'Ecomuseo del Vanoi 2017-2020*, senza vincolo di destinazione specifico;
- e) viene previsto un sistema di monitoraggio delle attività e della utilizzazione delle risorse, come anche di valutazione finale volta a valutare il raggiungimento e miglioramento degli obiettivi fissati nell'Accordo;

- ritenuto quindi di procedere nei termini sopra riportati, provvedendo alla formalizzazione dell'Accordo di programma con Parco;

- visti tutti gli atti e i provvedimenti qui in premessi citati;

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;

- visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, da ultimo emanato in materia "antimafia", per il disposto del quale la sottoscrizione dell'Accordo di cui si tratta non è soggetto a preventiva informazione od acquisizione di documentazione a fini liberatori;

- visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

- visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa del segretario comunale e il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria della ragioneria comunale agli atti;

- con voti favorevoli 14 , contrari 0 e astenuti 0 su numero 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto in premesse illustrato e motivato, e in attuazione delle previsioni del Piano delle Attività 2017-2019 dell'Ente Parco, uno schema di “Accordo di programma tra il Comune di Canal San Bovo e l'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino per la valorizzazione e la promozione dell'Ecomuseo del Vanoi, comprensivo del compendio strutturale e di attività del Sentiero etnografico del Vanoi”, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;

2. di precisare che l'Accordo di cui al punto 1 del dispositivo, da stipularsi in forza del dettato dell'articolo 16 bis della legge provinciale n. 23/1992, nonché dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e avuto riguardo a quanto precisato da ANAC con propria Determinazione n. 7 di data 21 ottobre 2010, ha i seguenti contenuti essenziali:

a) l'Accordo è diretto alla valorizzazione e alla promozione territoriale dell'Ecomuseo del Vanoi, e del compendio del Sentiero etnografico del Vanoi, attraverso la definizione di strumenti ed iniziative programmatiche e gestionali, dirette ad una migliore integrazione del compendio del Sentiero etnografico del Vanoi nell'ambito delle iniziative inerenti l'istituzione Ecomuseo del Vanoi, al fine di implementare la valorizzazione del territorio di interesse e la promozione socio-economica dello stesso e delle popolazioni residenti, oltretutto dei visitatori;

b) l'Accordo ha validità di quattro anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, e definisce la inclusione diretta nel sistema strutturale dell'Ecomuseo del Vanoi delle strutture fisiche costituenti il complesso denominato “Sentiero etnografico del Vanoi” (edifici storici e architettonici rurali, percorsi di visita, strutture di visita e funzionali, centri di documentazione, ecc.);

c) si prevede che il Comune, titolare della programmazione complessiva delle iniziative di valorizzazione e di promozione ecomuseale del proprio territorio, e l'Ente Parco definiscano ed adottino di comune accordo uno specifico strumento di programmazione, denominato *Programma di valorizzazione dell'Ecomuseo del Vanoi 2017-2020*, comprensivo anche della promozione e valorizzazione del Sentiero etnografico del Vanoi;

d) il Comune e il Parco garantiscono, per ciascuno degli anni di vigenza dell'Accordo, un finanziamento pari ad € 35.000,00 in capo al Comune e ad € 24.000,00 in capo al Parco, precisandosi che il finanziamento del Comune e del Parco deve intendersi quale contributo generale alla realizzazione del *Programma di valorizzazione dell'Ecomuseo del Vanoi 2017-2020*, senza vincolo di destinazione specifico;

e) viene previsto un sistema di monitoraggio delle attività e della utilizzazione delle risorse, come anche di valutazione finale volta a valutare il raggiungimento e miglioramento degli obiettivi fissati nell'Accordo;

3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo di cui al punto 1 del dispositivo, nelle forme legalmente previste;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di attivare la collaborazione tra Parco e Comune nella stagione in corso;

5. di dare atto che con successivo provvedimento di giunta comunale si provvederà all'approvazione della convenzione con l'associazione Ecomuseo del Vanoi;

6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **17/07/2017** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **27/07/2017**.

Canal San Bovo, lì 17/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 17/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **13.07.2017** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'ECOMUSEO DEL VANOI COMPENSIVO DEL COMPENDIO STRUTTURALE E DI ATTIVITA' DEL "SENTIERO ETNOGRAFICO DEL VANOI".

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 13/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

<i>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</i>

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 13/07/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

<i>ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</i>

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 13/07/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA IL COMUNE DI CANAL SAN BOVO

E

L'ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO

PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'ECOMUSEO DEL VANOI, COMPRENSIVO DEL
COMPENDIO STRUTTURALE E DI ATTIVITA' DEL
"SENTIERO ETNOGRAFICO DEL VANOI"

Tra

il Comune di Canal San Bovo (di seguito denominato "Comune"), con sede a Canal San Bovo, Via Roma n. 58, codice fiscale n. 00256240227, rappresentato dal Sindaco, Albert Rattin, nato a _____ il _____

e

L'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino (di seguito denominato anche "Parco"), con sede a Primiero San Martino di Castrozza, località Castelpietra 2, codice fiscale 90004590221, rappresentato dal Presidente, Silvio Grisotto, nato a _____ nato a Feltre (BL) il 04.09.1973.

Premesso che:

- la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, riconosce, quale strumento dello sviluppo locale, gli ecomusei promossi dagli enti locali che concorrono a recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura e le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, che promuovono e attuano progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, economiche della ricerca e dell'innovazione;
- il Consiglio Comunale di Canal San Bovo, con delibera n. 51 del 30 novembre 1999, ha deciso di riconoscere l'esistenza, in seno al territorio e alla Comunità del Vanoi, dell'Ecomuseo del Vanoi, inteso quale museo dello spazio, del tempo, della comunità del Vanoi e dei suoi saperi, accertando la sussistenza delle componenti spaziale, temporale, sociale e culturale, costitutive dello stesso;
- ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, l'Ecomuseo del Vanoi è stato riconosciuto e confermato quale istituzione ecomuseale a valenza provinciale;
- il Parco ha realizzato, con il contributo della Comunità Europea e della Provincia autonoma di Trento, un progetto etnografico denominato "Sentiero etnografico del Vanoi", che assume valenza ecomuseale a tema etnografico sull'agricoltura di sussistenza e la selvicoltura tradizionale;
- nel corso dell'esercizio 2002 il Comune e il Parco hanno stipulato una apposita convenzione, rivolta a definire le modalità di partecipazione dell'Ente Parco, alla formazione e alla gestione della iniziativa "Ecomuseo del Vanoi", istituito da parte del Comune;
- il Parco ha partecipato attivamente all'avvio e al sostegno dell'Ecomuseo del Vanoi, individuando, dalla sua costituzione, delle modalità di partecipazione che sono consistite, fino all'esercizio 2004, in un rapporto di collaborazione con il Comune e compartecipazione (partenariato) alle attività gestionali, nei termini seguenti:
 - a) disponibilità alla inclusione diretta nel sistema strutturale dell'Ecomuseo delle strutture fisiche costituenti il complesso denominato "Sentiero etnografico del Vanoi" (edifici storici e architettonici rurali, percorsi di visita, strutture di visita e funzionali, centri di documentazione, ecc.);

- b) disponibilità alla costituzione di un centro di documentazione, informazione e coordinamento dell'Ecomuseo del Vanoi nell'ambito della struttura di proprietà dell'Ente Parco, posta in Canal San Bovo, denominata "ex Albergo Brocon", successivamente assegnata a titolo di comodato gratuito allo stesso Comune, per le finalità descritte e per la istituzione in essa della sede dell'Ecomuseo del Vanoi;
- nel periodo 2005-2015, l'Ente Parco ha tuttavia deciso di gestire il compendio del "Sentiero etnografico del Vanoi", in via diretta, anche mediante assegnazione di contratti di fornitura di servizi alla Associazione "Ecomuseo del Vanoi";
 - rientra tra le finalità istituzionali del Comune il sostegno e la valorizzazione dell'Ecomuseo del Vanoi, quale importante strumento di coesione sociale, di promozione sociale e culturale della popolazione residente, di conservazione della storia locale e di promozione territoriale legata ai valori ambientali e geografici del Vanoi;
 - rientra tra le finalità istituzionali del Parco la gestione del compendio del Sentiero etnografico del Vanoi, costituito per una parte rilevante anche da strutture fisiche (edifici e fondi rurali) di proprietà dello stesso, con valenza comunque di valorizzazione ambientale e territoriale e di azione di sviluppo economico delle aree interessate;
 - il Comune e il Parco intendono in questa fase riesaminare le esperienze di collaborazione pregresse, e definire nuove azioni di reciproca collaborazione, dirette ad una nuova fase di valorizzazione e di promozione dell'istituzione ecomuseale e del compendio del Sentiero etnografico, che della medesima costituisce un elemento imprescindibile e portante;
 - l'articolo 65 del testo unico sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige individua l'accordo di programma quale strumento per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;
 - l'articolo 16 bis della L.P. n. 23/1992 prevede la possibilità, tra le forme di collaborazione fra istituzioni, che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - lo strumento dell'accordo di programma si presta pertanto a garantire il perseguimento delle finalità sopra evidenziate, in quanto permette alle Amministrazioni interessate di definire un insieme di azioni integrate e coordinate, nel rispetto delle competenze proprie a ciascuna;
 - con tale strumento convenzionale, le Amministrazioni possono organizzare una programmazione complessiva di intervento, anche a medio termine, ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili e garantendo inoltre - avvalendosi delle forme di controllo sulla attuazione dell'atto - il perseguimento di interventi omogenei e coerenti con i propri strumenti programmatici e di indirizzo nel settore di interesse;
 - la deliberazione di Consiglio comunale n. _____ di data _____ ha approvato ed autorizzato la stipulazione del presente Accordo di programma (di seguito denominato "Accordo"),
 - la deliberazione della Giunta esecutiva dell'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino n. 37 di data 28/06/2017 ha approvato e autorizzato la stipulazione del presente Accordo di programma;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la documentazione antimafia non è richiesta.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Intesa programmatica

1. Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare adeguata integrazione e coerente coordinamento tra le funzioni programmatiche e finanziarie, che il Comune e il Parco svolgono per garantire la valorizzazione e la promozione territoriale dell'Ecomuseo del Vanoi, riconosciuto in via formale con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1119, di data 24 maggio 2002, e del compendio del Sentiero etnografico del Vanoi.
2. I soggetti firmatari riconoscono la necessità di favorire un approccio integrato tra le proprie azioni programmatiche e gestionali, nella piena consapevolezza della stretta interconnessione esistente tra promozione dell'Ecomuseo del Vanoi e gestione coordinata del compendio del Sentiero etnografico del Vanoi.
3. Gli enti sottoscrittori intendono con il presente Accordo definire un compiuto sistema di relazioni tra le proprie strutture e tra esse ed i soggetti portatori di interessi economici e sociali, perseguendo gli obiettivi dello sviluppo sostenibile del territorio protetto.

Art. 2

Oggetto e durata dell'Accordo

1. Oggetto del presente Accordo è la definizione di strumenti ed iniziative programmatiche e gestionali, dirette ad una migliore integrazione del compendio del Sentiero etnografico del Vanoi nell'ambito delle iniziative inerenti l'istituzione Ecomuseo del Vanoi, al fine di implementare la valorizzazione del territorio di interesse e la promozione socio-economica dello stesso e delle popolazioni residenti, oltreché dei visitatori.
2. Il presente Accordo di Programma ha validità di quattro anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. E' fatta comunque salva la possibilità per il Comune e per il Parco di promuovere le modifiche all'Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove problematiche od opportunità gestionali, o del mutamento dell'attuale contesto istituzionale e gestionale.

Art. 3

Integrazione gestionale delle strutture

1. Il Parco e il Comune riconoscono la valenza programmatica, in termini di sviluppo locale e di valorizzazione ambientale, delle iniziative concordate nel periodo pregresso, relativamente alla attivazione dell'Ecomuseo del Vanoi e alla realizzazione strutturale e alla gestione del Sentiero etnografico del Vanoi.
2. Per le finalità del presente Accordo, il Parco definisce la inclusione diretta nel sistema strutturale dell'Ecomuseo del Vanoi (riconosciuto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1119, di data 24 maggio 2002), delle strutture fisiche costituenti il complesso denominato "Sentiero etnografico del Vanoi" (edifici storici e architettonici rurali, percorsi di visita, strutture di visita e funzionali, centri di documentazione, ecc.).
3. Il conferimento di cui al precedente comma 2 si sostanzia nella destinazione ad usi previsti dalla gestione ecomuseale delle strutture, per la durata del presente Accordo, del complesso dei beni immobili e mobili, come individuato specificamente nell'allegato prospetto il quale, sottoscritto dalle Parti, ne forma parte integrante e sostanziale sub A.
4. Il conferimento dei beni di cui al presente articolo non comporta la costituzione in capo al Comune o ad altri soggetti di alcun diritto di natura reale o concessoria.
5. Il conferimento dei beni non comporta comunque la assunzione in capo al Comune di azioni di manutenzione diretta degli stessi, sia ordinaria sia straordinaria, la quale rimane e si assume in capo al Parco.

Art. 4

Programmazione delle attività

1. In forza della inclusione di cui al precedente articolo 3, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Comune, titolare della programmazione complessiva delle iniziative di valorizzazione e di promozione ecomuseale del proprio territorio, e l'Ente Parco definiscono ed adottano di comune accordo uno specifico strumento di programmazione, denominato *Programma di valorizzazione dell'Ecomuseo del Vanoi 2017-2020*, comprensivo anche della promozione e valorizzazione del Sentiero etnografico del Vanoi, avente valenza temporale pari al periodo di vigenza del presente Accordo quadro.

2. La programmazione di cui al comma 1 contiene e persegue anche un insieme di attività di valorizzazione del sistema strutturale del Sentiero etnografico del Vanoi, che risulti integrato con gli obiettivi e le attività del Parco e nel più ampio contesto territoriale ecomuseale complessivo, e che garantisca uno standard di fruibilità al pubblico coerente con gli strumenti programmatori dell'Ente Parco.
3. Il Comune attua i programmi di attività di cui al presente articolo, avvalendosi degli strumenti amministrativi e gestionali previsti dalla normativa vigente.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il Comune può avvalersi di istituzioni a carattere associativo costituite sul proprio territorio e aventi per finalità statutarie la promozione sociale e culturale di attività coerenti con la valorizzazione dell'Ecomuseo del Vanoi.
5. Il *Programma di valorizzazione dell'Ecomuseo del Vanoi 2017-2020* potrà essere aggiornato annualmente, in accordo tra le parti.

Art. 5

Quadro delle risorse

1. Le risorse finanziarie previste per la realizzazione del *Programma di valorizzazione dell'Ecomuseo del Vanoi 2017-2020*, ed il conseguimento degli obiettivi e dei risultati di cui all'articolo 4, sono costituite dai finanziamenti assunti dal Comune e dal Parco per il corrispondente periodo, tenuto conto degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale delle Amministrazioni firmatarie del presente Accordo, ed inoltre delle risorse a ciò dedicate direttamente dalle istituzioni a carattere associativo, di cui al precedente art. 4, comma 4, a valere sui propri bilanci e programmi di attività.
2. Il Comune e il Parco garantiscono, per ciascuno degli anni di vigenza dell'Accordo, un finanziamento pari ad € 35.000,00 in capo al Comune e ad € 24.000,00 in capo al Parco.
3. Il finanziamento del Comune e del Parco deve intendersi quale contributo generale alla realizzazione del *Programma di valorizzazione dell'Ecomuseo del Vanoi 2017-2020*, senza vincolo di destinazione specifico, ad esclusione delle risorse per cui è prevista una specifica finalizzazione e devono essere utilizzate dal Comune per il finanziamento delle attività del *Programma* nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
4. Il Quadro delle risorse potrà essere aggiornato, con specifico accordo tra le parti.

Art. 6

Modalità di gestione e di erogazione delle risorse

1. Il Comune assume la titolarità della gestione delle risorse di cui all'art. 5, messe a disposizione direttamente e dal Parco.
2. Per tali finalità il finanziamento del Parco è erogato a titolo di trasferimento di risorse al Comune, con la seguente tempistica annuale:
 - entro il mese di maggio € 10.000,00;
 - entro il mese di luglio € 10.000,00;
 - ad avvenuta rendicontazione dell'attività svolta € 4.000,00.

Art. 7

Modalità di verifica dello stato di attuazione dell'Accordo

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il Comune presenta al Parco la seguente documentazione:
 - una relazione che descrive gli interventi e le attività realizzate rispetto al *Programma di valorizzazione dell'Ecomuseo del Vanoi 2017-2020*;
 - un prospetto che dia dimostrazione dei costi e dei ricavi complessivi connessi alla realizzazione del Programma e dia evidenza della coerente e corretta destinazione delle assegnazioni del Parco rispetto agli interventi;
 - un prospetto che dia dimostrazione della razionalizzazione e del contenimento della spesa secondo quanto previsto dal Programma.
2. Le eventuali risorse non utilizzate nel corso di un esercizio, risultanti dai prospetti di rendicontazione, possono essere utilizzate dal Comune per finanziare interventi programmati negli esercizi

successivi, fatto salvo il rispetto dei vincoli di destinazione previsti.

3. In caso di mancata sottoscrizione di un nuovo Accordo, il Comune dovrà restituire al Parco le eventuali risorse non utilizzate dopo il completamento degli interventi e delle attività avviate e non concluse entro la scadenza dell'Accordo.

Art. 8

Modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività svolta

1. Le Parti convengono che la attuazione del *Programma di valorizzazione dell'Ecomuseo del Vanoi 2017-2020* è oggetto di monitoraggio in itinere e di valutazione finale volta a valutare il raggiungimento e miglioramento degli obiettivi fissati nell'Accordo, al fine di verificare:

- ☐ la coerenza tra gli obiettivi individuati, i percorsi realizzativi scelti e i risultati raggiunti;
- ☐ la rilevanza e la ricaduta delle attività e dei risultati raggiunti;
- ☐ la mobilitazione delle risorse impiegate e la capacità di autofinanziamento.

2. Il monitoraggio è svolto entro il mese di dicembre di ciascun anno di vigenza dell'Accordo. La valutazione è svolta entro tre mesi dal termine della validità dell'Accordo stesso. Il monitoraggio e la valutazione sono effettuati sulla base della metodologia e della reportistica definita congiuntamente tra il Comune e il Parco.

Art. 9

Risoluzione delle controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente accordo sarà competente il foro di Trento.

Art. 10

Disposizioni generali

1. Agli effetti fiscali il presente accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, art. 4 e della Tabella, art. 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
2. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
3. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.

Il presente atto è redatto in un unico originale.

Letto, accettato, sottoscritto

Canal San Bovo, li _____

COMUNE DI CANAL SAN BOVO
IL SINDACO
- Albert Rattin -

Primiero San Martino di Castrozza, li _____

ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO
IL PRESIDENTE
- Silvio Grisotto -
